



**BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO
DI CASTAGNETO CARDUCCI**

Foglio Informativo

Deposito vincolato "TIME DEPOSIT"

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)

Sede amministrativa: Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)

Numero di telefono: 0565 / 778701

Numero di fax: 0565 / 778739

Sito internet: www.bcccastagneto.it

Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it

Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2016): € 104.225.960

Numero di iscrizione all'Albo delle banche: 2185

Codice ABI: 08461-6

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00149160491

Numero di iscrizione all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente: n. A158476

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Che cos'è il deposito vincolato "Time Deposit"

Il deposito vincolato "Time deposit" è un'operazione con cui il cliente cede alla banca una somma di denaro che ha disponibile sul proprio conto corrente. In cambio, la banca si obbliga a restituirla alla scadenza del termine pattuito, maggiorata degli interessi concordati, al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge. Il deposito non comporta l'emissione di alcun titolo di credito e non è rinnovabile.

Le somme depositate sono vincolate per tutto il periodo pattuito al momento della firma del contratto. Il deposito è nominativo.

L'accensione del deposito può avvenire in qualsiasi momento, con addebito dell'importo del "Time Deposit" sul conto corrente del cliente. Non sono possibili versamenti successivi a quello iniziale né prelevamenti di qualsiasi importo prima della scadenza del vincolo.

Il deposito vincolato "Time Deposit" non è un prodotto esente da rischi. I rischi principali sono i seguenti:

- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, quanto dovuto: per questa ragione la banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro; una grave crisi o dissesto della banca può portare ad una procedura di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015 (c.d. bail-in): solo dopo l'intervento degli azionisti, dei detentori di altri titoli di capitale più rischiosi, e dei creditori chirografari, il cliente rischia di dover coprire le perdite della banca limitatamente alla parte eccedente i 100.000 Euro del proprio deposito;
- il rischio di liquidità, poiché sono esclusi prelevamenti totali o parziali e il cliente non potrà utilizzare la somma depositata prima della scadenza;
- il rischio di tasso: il cliente vincola una certa somma di denaro per la durata prescelta e non può così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi.

Condizioni economiche

| | |
|--|---|
| Durata del vincolo | Minimo 3 mesi / Massimo 84 mesi |
| Tasso creditore nominale annuo minimo lordo | 0,30% |
| Modalità calcolo interessi | Metodo dell' anno civile (365/365) |
| Importo minimo del conferimento | 1.000,00 € |
| Ritenuta fiscale | Aliquota vigente. Attualmente l'aliquota è pari a 26,00% |
| Commissioni di accensione | € 0,00 |
| Liquidazione degli interessi | Alla scadenza, con il rimborso del capitale oppure mediante cedole periodiche |
| Valuta di addebito all'accensione | Entro i 10 giorni precedenti o successivi al giorno di sottoscrizione dell'ordine |

| | |
|---|---|
| Valuta di accredito all'estinzione | Giorno di scadenza dell'operazione |
| Commissione in caso di estinzione anticipata | Massimo 2% |
| Imposta di bollo | Importo di legge vigente a carico del cliente |

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO

Il cliente e la banca possono recedere dal contratto finché l'operazione non ha avuto un principio di esecuzione (articolo 1373 del Codice Civile). Successivamente, salvo diverso accordo, il recesso non è più possibile fino alla scadenza concordata.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il giorno di scadenza dell'operazione

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI, e-mail reclami@bcccastagneto.it, P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

Legenda

| | |
|-------------------------|---|
| Aliquota | Percentuale di imposta da applicare agli interessi |
| Vincolo | Durata del periodo durante il quale le somme depositate non possono essere movimentate |
| Tasso (netto/lordo) | Tasso di interesse nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale) |
| Metodo dell'anno civile | Metodo da utilizzare per il conteggio degli interessi in base al quale i giorni vengono calcolati rapportando i giorni effettivi di calendario (tenendo conto dei mesi formati da 30, da 31 o da 28 giorni) ad un anno formato da 365 (o 366) giorni . |